

## POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA

CODICE COLLABORATORE Codice	RAMO [Ramo]	POLIZZA NR. [Polizza]	Emessa in 2 esemplari il 14 dicembre 2005 in Città [Sigle]		
Sost./Rinn. Pol. Nr. [Sost./Pol.]					
ASSICURATO / CONTRAENTE		[Assicurato]			
		C.F. [Cod.Fisc.]			
DOMICILIO	[Domicilio]	CAP	[Cap]	PROV.	[Pr]
DURATA DELL'ASSICURAZIONE			Effetto		Scadenza
Anni	[Anni]	Mesi	[Mesi]	Giorni	[Giorni]
			ore 24 del	Effetto	ore 24 del Scadenza
Rateazione	Rateazione	Con scadenza successiva al		Scad_succ	Con inizio dalla scadenza del
					Prima_scad
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'ASSICURATO : (SIC CODE 8811) Desc_Activ					
MASSIMALI ASSICURATI					
R.C. Terzi	€	RCT,00	per ogni sinistro		
R.C.O.	€	RCO,00	per ogni sinistro	€	RCO_INF,00 per ogni persona infortunata
Le spese legali di difesa di cui all'Art. 12 delle Condizioni Generali sono in aggiunta ai massimali indicati.					
CONTEGGIO DEL PREMIO					

Premio base R.C. Capofamiglia	€	0,00
Estensione Proprietà di Abitazioni e Fabbricati	€	0,00
Estensione Rischio R.C.O.	€	0,00
Estensione Rischio caccia	€	0,00
Estensione Rischio proprietà cani pericolosi	€	0,00

Rateo : dal 01-01-2001 al 01-01-2001 - (gg 0/360) di	Premio netto annuo	€	0,00
€ 0,00 pari a € 0,00	Premio netto dovuto alla società per ciascun anno o minor periodo	€	0,00

RATE		Premio netto	Addizionali	Imponibile	Imposte	Totale
Alla Firma	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Successive	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L'Assicurato ai sensi ed agli effetti degli Artt. 1892-1893 del C.C. dichiara che:

- a) E' stato assicurato con altre Società per rischi analoghi NO SI  
b) Ha subito sinistri nel corso degli ultimi 5 anni per i rischi assicurati NO SI  
c) Per i rischi oggetto della presente polizza, ha avuto stornati contratti da altre Società NO SI

L'Assicurazione viene prestata alle Condizioni Generali di Assicurazione nonché alle condizioni di cui agli allegati che formano pure parte integrante del contratto. La presente polizza è formata da nr. 1 pagine.

**L'Assicurato**

**ACE European Group Ltd**  
Rappresentanza Generale per l' Italia

## DEFINIZIONI

Ai fini della presente polizza si intendono :

- **per Assicurazione** : il contratto di assicurazione;
- **per Polizza** : il documento che prova l'assicurazione;
- **per Assicurato** : il Capofamiglia/Contraente, i familiari con lui conviventi, i collaboratori domestici;
- **per Società** : l'Impresa Assicuratrice;
- **per Premio** : la somma dovuta dall'Assicurato alla Società;
- **per Sinistro** : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- **per Indennizzo** : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- **per Subappaltatore** : il soggetto cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori;
- **per Cose** : sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- **per Massimale**
  - per ogni sinistro : la massima esposizione della Società in ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;
  - per ogni persona : il limite per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;
  - per danni a cose : il limite per danni a cose od animali anche se appartenenti a più persone;

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

### **Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Codice Civile).

I premi devono essere pagati alla Direzione Generale per l'Italia ovvero alla Rappresentanza periferica, Agenti o Broker cui la polizza è assegnata.

### **Art. 3 DISDETTA IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto di indennizzo, ciascuna delle parti contraenti può recedere dall'assicurazione dando all'altra un preavviso di 30 giorni. Nel solo caso in cui il recesso sia richiesto dalla Società la stessa si impegna, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, a mettere a disposizione la parte di premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

### **Art. 4 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 1 mese prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

### **Art. 5 FORO COMPETENTE**

Foro competente a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede il broker o l'agenzia cui è assegnata la polizza.

### **Art. 6 ALTRE ASSICURAZIONI**

Qualora uno o più rischi garantiti con la presente polizza siano coperti da altre assicurazioni da chiunque contratte, la presente assicurazione viene prestata in secondo rischio e cioè per l'eccedenza rispetto a quanto dovuto da tali altre polizze.

### **Art. 7 FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte, perché siano valide, con lettera raccomandata, telex o fax indirizzati alla Direzione Generale per l'Italia ovvero alla Rappresentanza periferica, Agente o Broker cui la polizza è assegnata.

## **Art. 8 DENUNCIA DEI SINISTRI**

### **Sezione R.C. DEL CAPOFAMIGLIA**

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto entro sei giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

L'Assicurato deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro,

L'inadempimento di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.)

### **Sezione R.C.O.**

Fermo quanto sopra previsto, agli effetti dell'assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), l'Assicurato deve denunciare solamente, sempre entro 10 giorni:

- a) i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta a norma della legge infortuni;
- b) i sinistri mortali o riguardanti lesioni personali di particolare gravità;
- c) i sinistri per i quali è stata effettuata un'ispezione da parte delle Autorità.

L'inadempimento di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.)

## **Art. 9 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.

**\*\*\*\*\***

<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA</b>
---

**Art. 10 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Contro pagamento del premio convenuto e nei termini previsti dagli artt. 1882 e 1901 del Codice Civile, la Società, presta l'assicurazione per la responsabilità civile derivante alle persone assicurate in relazione a fatti privati che si verifichino nel corso del periodo di assicurazione, alle condizioni tutte e con le modalità previste dalla presente polizza.

Sono a carico della Società le somme (capitale, interessi e spese) che taluna delle persone assicurate sia legalmente tenuta a pagare a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale commesso nell'ambito della vita privata.

**PRECISAZIONI**

Nei termini suddetti l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

**Vita privata**

- da fatto, anche doloso, di persone delle quali egli debba rispondere, quali figli e i pupilli minorenni e gli addetti ai servizi domestici nello svolgimento delle loro ordinarie mansioni;
- dalla proprietà e conduzione della dimora abituale e delle dimore saltuarie e dei relativi impianti, antenne televisive, parchi, giardini e relativi alberi, recinzioni, cancelli, compresa la quota proporzionale a carico dell'Assicurato per danni derivanti da proprietà condominiali comuni;
- da esplosione e scoppio di gas, di apparecchi e di impianti;
- da lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia e dalla committenza di lavori, ceduti in appalto a imprese terze di manutenzione straordinaria, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione;
- dalla proprietà e/o dall'uso di apparecchi ed impianti domestici;
- dalla proprietà e/o dall'uso di biciclette e veicoli non a motore, compreso l'uso per servizio da parte dei domestici;
- dalla proprietà o dalla detenzione di cani, considerati non pericolosi ai sensi di Legge, gatti, altri animali domestici, da cortile e da sella, anche se temporaneamente affidati a Terzi;
- da intossicazioni o avvelenamenti causati dall'ingestione di alimenti (cibi e bevande) preparate dall'Assicurato;
- da fatto proprio del minore quando si trovi presso il tutore o l'affidatario, compresi i danni corporali sofferti da questi ultimi e quelli alle cose di loro proprietà;

### **Tempo libero e turismo**

- dai danni alle cose di proprietà dell'albergatore, anche se causati da incendio, durante la permanenza in alberghi, pensioni e simili;
- dalla proprietà e dall'uso di barche a remi o a vela senza motore ausiliario, purché di lunghezza non superiore a 6,5 metri e di windsurf;
- dalla pratica del campeggio, della pesca anche subacquea, del modellismo anche a motore, e di attività sportive in genere (inclusa la pratica dello sci, dello snowboard, di pattini, di skateboard), compresa la partecipazione a gare di carattere dilettantistico;
- dall'uso di giocattoli di qualsiasi tipo;
- dalla messa in moto di veicoli a motore, all'insaputa di genitori o tutori, da parte di figli o pupilli di età inferiore ai 14 anni;

### **Internet**

- in qualità di utente di personal computer, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, esclusivamente in qualità di navigatore in Internet. Tale estensione viene prestata con il sottolimito di € 10.000,00 per sinistro e per anno.

### **Art. 11 NOVERO DEI TERZI**

Non sono considerati terzi:

- i dipendenti ed i collaboratori (inclusi fra questi i collaboratori domestici) qualora subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio ed assicurati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 delle norme di polizza;
- rispetto a ciascuna persona assicurata il coniuge, gli ascendenti, i discendenti (legittimi, naturali, adottivi), i fratelli e le sorelle, nonché qualsiasi altro parente o affine nel caso dette persone siano stabilmente conviventi con l'Assicurato/Contraente.

Sono invece compresi nel novero dei terzi:

- i collaboratori occasionali dell'Assicurato/Contraente quali baby-sitter, infermieri, ragazze alla pari e simili anche nell'esercizio delle mansioni non domestiche da loro svolte.

### **Art. 12 ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per i danni che avvengono in tutti i Paesi del mondo.

### **Art. 13 MASSIMALE ASSICURATO**

Per tutto quanto previsto dalla presente assicurazione, la massima esposizione della Società, per ciascun sinistro, non sarà in nessun caso superiore al massimale indicato nel frontespizio di polizza, qualunque sia il numero dei danneggiati e delle persone assicurate coinvolte.

Qualora sia compresa la garanzia R.C.O. di cui alle Condizioni di Polizza, il limite massimo di risarcimento relativo a tale estensione è previsto in € 500.000,00 nell'ambito del massimale di cui sopra.

### **Art. 14 ESCLUSIONI**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) cagionati da fatti attinenti all'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, agricola, artigianale, industriale, o connessa con affari, locazioni, noleggi o prestazioni di servizi;
- b) alle cose o agli animali che le persone assicurate abbiano in custodia o consegna o detengano a qualsiasi titolo o destinazione;
- c) derivanti da furto, comunque perpetrato, e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose di proprietà delle persone assicurate o da esse detenute, salvo quanto previsto dall'estensione di cui all'Art. 15) – Incendio e Ricorso Terzi;
- d) conseguenti ad inadempienze ad obblighi contrattuali;
- e) derivanti dalla proprietà, dalla guida o dall'uso di veicoli a motore, di aeromobili, di natanti forniti di motore, di natanti di lunghezza superiore a 6,5 metri;
- f) derivanti dalla partecipazione ad attività sportive con carattere professionale o semiprofessionale;
- g) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- h) derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione artificiale di particelle atomiche, oppure che si verifichino in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i) derivanti da lavori di costruzione o demolizione di manufatti in genere;
- j) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- k) derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- l) cagionati da opere in genere dopo l'ultimazione dei lavori o qualora si tratti di operazioni di manutenzione quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori.
- m) derivanti direttamente o indirettamente, da attività di Information & Communication Technology, (in tale fattispecie non è prevista l'attività svolta via Internet);
- n) conseguenti a guerra e terrorismo;
- o) derivanti dalla generazione di campi elettromagnetici (EMF) e dalle radio frequenze (di antenne e telefoni cellulari);
- p) conseguenti, direttamente o indirettamente, da amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri;
- q) conseguenti alla proprietà e detenzione di cani pit-bull o di altra razza con spiccate attitudini aggressive così come indicato dall'Ordinanza del Ministero della Salute pubblicata sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2003 e successive modifiche e/o integrazioni e/o sostituzioni;
- r) conseguenti all'esercizio di attività venatorie;

#### **Art. 15 INCENDIO E RICORSO TERZI**

A parziale deroga dell'Art. 14) – ESCLUSIONI – lett. c) delle “Norme che regolano l'assicurazione”, la garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa derivare agli Assicurati per danni a cose di Terzi da incendio di apparecchi ed impianti di loro proprietà o dagli stessi detenuti.

Tale estensione viene prestata in eccesso ad eventuali analoghe coperture assicurative su polizze Incendio in corso con gli Assicurati e con il limite massimo di € 150.000,00 per sinistro e per anno.

#### **Art. 16 DETENZIONE ED USO DI ARMI**

Si precisa che la presente assicurazione non comprende i danni derivanti dall'uso e/o della detenzione di armi da fuoco, tuttavia la presente esclusione non si applica qualora il possesso e l'uso di armi sia legalmente autorizzato per difesa personale e per lo svolgimento di pratiche sportive quali tiro a volo e simili.

#### **Art. 17 ESTENSIONE R.C. VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

Crocettare la condizione prescelta:

<input type="checkbox"/>	COMPRESA
<input type="checkbox"/>	ESCLUSA

#### **Oggetto dell'assicurazione**

La Società risponde delle somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili degli infortuni, escluse le malattie professionali, sofferti dai prestatori di lavoro domestico dipendenti.

La garanzia comprende sia i danni eccedenti le indennità di legge sia l'azione di regresso esercitata dall'Istituto Assicuratore (I.N.A.I.L.); la validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che l'Assicurato/Contraente sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge vigente.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 222 del 12.06.1984.

#### **Buona fede**

Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. dei prestatori di lavoro, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni I.N.A.I.L.

La presente estensione viene prestata con l'applicazione di una franchigia di € 2.500,00 per persona infortunata.

#### **Collaboratori domestici occasionali**

L'assicurazione R.C.O. viene estesa anche alle persone che occasionalmente prestano la loro opera a favore dell'Assicurato purchè le loro mansioni rientrino comunque nell'ambito della collaborazione domestica. La presente estensione di garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia di € 2.500,00 per persona infortunata.

## Art. 18 ESTENSIONE PROPRIETA' E CONDUZIONE DI ABITAZIONI E FABBRICATI

Crocettare la condizione prescelta:

<input type="checkbox"/>	COMPRESA
<input type="checkbox"/>	ESCLUSA

La presente assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e conduzione di fabbricati e di abitazioni, pertinenze e dipendenze a qualunque uso destinati, purchè in relazione ai fatti della vita privata dell'Assicurato.

La garanzia comprende:

### **Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne**

A parziale deroga dell'art. 14) - ESCLUSIONI, lett. k, delle "Norme che regolano l'assicurazione", la garanzia comprende i danni a cose causati da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, purché conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture.

Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di €500,00 per ogni sinistro.

### **Committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti**

I danni derivanti dalla ordinaria e straordinaria manutenzione, la ristrutturazione ed il riadattamento degli stessi, ferma l'esclusione dei lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizioni; qualora questi ultimi fossero ceduti in appalto, la garanzia è operante a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente.

Se al momento del sinistro esistono anche altre assicurazioni da chiunque stipulate per i rischi previsti dalla presente garanzia, fermi i limiti dei massimali previsti dal contratto, la presente polizza ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella assorbibile dall'altra o dalle altre assicurazioni.

### **Danni da interruzione o sospensioni di attività**

A parziale deroga dell'art. 14) - ESCLUSIONI, lett. g) delle "Norme che regolano l'assicurazione", la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1.500,00, nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di € 50.000,00 per sinistro.

## **Condominio**

Se l'Assicurato è proprietario di appartamenti/abitazioni in condominio, l'assicurazione vale per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per danni di cui il condominio debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

## **Valore del fabbricato e assicurazione parziale**

Qualora il premio di polizza fosse calcolato sul valore dei fabbricati, il valore risultante dal contratto deve corrispondere al valore a nuovo di ciascun fabbricato (costo di ricostruzione) escluso il valore dell'area, senza tener conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente.

## **Art. 19 ESTENSIONE PER IL RISCHIO CACCIA**

Crocettare la condizione prescelta:

- |                          |          |
|--------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | COMPRESA |
| <input type="checkbox"/> | ESCLUSA  |

A deroga dell'Art. 14) ESCLUSIONI, lettera r) delle "Norme che regolano l'assicurazione", la Società risponde delle somme che il Capofamiglia/Contraente sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose (o animali), in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante l'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1992 n. 157.

La garanzia comprende:

- i danni provocati dai cani impiegati dall'Assicurato durante l'esercizio della caccia, nonchè durante l'addestramento e l'allenamento, su territori all'uopo individuati, destinati o autorizzati il tutto con l'applicazione della franchigia di € 500,00 per ogni sinistro.
- L'esercizio del tiro a segno e del tiro a volo in poligoni, campi da tiro e in tutti gli altri impianti ove si eserciti attività venatoria e cinofila venatoria autorizzati dalla legge, con armi da fuoco, fucili, pistole automatiche, archi e balestre.

La garanzia vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità del Contraente e/o delle persone assicurate di seguito elencate:

### **NOMINATIVO:**

### **MASSIMALE**

Il massimale per la garanzia prevista dal presente allegato deve intendersi quello della polizza del Capofamiglia cui è riferito. La garanzia verrà comunque prestata in base al massimale minimo di cui alla legge dell'11 febbraio 1992 n° 157 anche se quello della presente polizza Capofamiglia è inferiore.

## **ESTENSIONE TERRITORIALE**

A deroga dell'Art. 12) ESTENSIONE TERRITORIALE, l'assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi europei.

## **PERSONE NON CONSIDERATE TERZE**

Non sono considerati terzi il coniuge, gli ascendenti, i discendenti (legittimi, naturali, adottivi) i fratelli e le sorelle del Capofamiglia/Contraente nonchè qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

## **RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

La garanzia non è operante:

- a) se l'Assicurato non sia in possesso dei requisiti di età e di abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria prevista per legge;
- b) se l'Assicurato non sia in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia;
- c) se l'attività venatoria venga svolta con mezzi non consentiti dalla legge, nonchè in luoghi e periodi vietati e comunque non in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
- d) per danni da incendio;
- e) per danni, anche da furto, a cose ed animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- f) per danni inerenti alla proprietà ed all'uso di mezzi di trasporto e locomozione in genere.

## **Art. 20 ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLA PROPRIETA' E DETENZIONE DI CANI POTENZIALMENTE PERICOLOSI (ART. 1 DELL'ORDINANZA 9 SETTEMBRE 2003 DEL MINISTERO DELLA SALUTE E SUCCESSIVE MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI E/O SOSTITUZIONI**

Crocettare la condizione prescelta:

- COMPRESA  
 ESCLUSA

A deroga dell'Art. 14) ESCLUSIONI, lettera q) delle "Norme che regolano l'assicurazione", la Società, sulla base dei dati forniti dall'Assicurato con la compilazione della specifica proposta questionario, (che forma parte integrante della presente polizza) e nell'ambito del massimale pattuito, estende la garanzia alla proprietà e detenzione di cani considerati potenzialmente pericolosi come previsto all'art. 1) dell'ordinanza 9 settembre 2003 del Ministero della Salute.

Resta inteso che la Società risponderà integralmente del danno cagionato a terzi anche nel caso siano venuti meno i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente per la proprietà, possesso detenzione del cane.

**Art. 21 SCOPERTO E FRANCHIGIA**

Rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza con il minimo di € 500,00.

**Art. 22 PRECISAZIONE**

Fermo l'impegno dell'Assicurato di comunicare appena possibile alla Società cambiamenti avvenuti relativamente alla proprietà, possesso e/o detenzione del cane assicurato, si precisa che qualora il cane assicurato con la presente polizza fosse deceduto la garanzia continuerà ad avere effetto nei confronti di un eventuale nuovo cane dell'Assicurato anche se di razza diversa.

\*\*\*\*\*

**Dichiaro che mi è stata consegnata prima d'ora la NOTA INFORMATIVA di cui alle circolari ISVAP n. 303 del 2.6.97 e n. 518/D del 21.11.03 di averne preso attenta visione e di averne compiutamente compreso il contenuto.**

**IL CONTRAENTE/ASSICURATO**

\_\_\_\_\_

**Consenso al trattamento di dati personali, generali e sensibili**

Preso atto dell'informativa resa ai sensi del D. Lgs 196/2003 il Contraente si impegna ad ottenere il consenso degli interessati al trattamento da parte della Società dei suoi/loro dati eventualmente forniti in relazione all'esecuzione degli obblighi della presente polizza.

LUOGO E DATA

Firma del Contraente (se Ente, Ditta o Società apporre anche il timbro)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(firma) \_\_\_\_\_

Agli effetti dell'art. 1341 Cod. Civ., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio;
- Art. 3 - (Facoltà di recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro);
- Art. 4 - (Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta un mese prima della scadenza);
- Art. 5 - (Foro competente);
- Art. 7 - (Forma delle comunicazioni).

**L'ASSICURATO**

L'importo di € 0,00 è stato pagato oggi \_\_\_\_\_ Il Broker \_\_\_\_\_

## Norme da seguire in caso di sinistro

### NORME GENERALI (PER TUTTI I SINISTRI)

#### In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- Adoperarsi diligentemente per il contenimento e la diminuzione del danno.
- Fornire denuncia dettagliata all'Intermediario ed alla ACE Insurance inviando le richieste di risarcimento e la documentazione sui danni
- Collaborare alla ricerca delle cause del sinistro ed entità dei danni, conservando ogni elemento utile a tale scopo.

### NORME PARTICOLARI (PER I SINISTRI INDICATI)

#### 1. Per i sinistri R.C. verso Prestatori di Lavoro Subordinato occorre fornire:

- Copia denuncia inoltrata all'INAIL
- Copia verbale di ispezione eventualmente rilasciatoo dalla A.S.L., I.S.P.E.S.L. o altra autorità intervenuta
- Ogni comunicazione che dovesse pervenire dall'Autorità Giudiziaria (avviso di procedimento etc.), dall'INAIL o dai danneggiati
- Certificato medico iniziale e – quando disponibile – certificato di guarigione